

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AULA DEL CONSIGLIO

Approvato con Delibera di Consiglio n. 79 del 21.12.2021

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità di utilizzo dell’Aula del Consiglio

Art. 3 – Modalità di presentazione della richiesta

Art. 4 - Concessione

Art. 5 - Tariffe ed esoneri

Art. 6 – Obblighi, responsabilità e divieti a carico dei concessionari

Art. 7 – Responsabilità per danni a terzi e alla Aula del Consiglio

Art. 8 – Responsabilità per danni alla sala

Art. 9 - Riconsegna

Art. 10 – Revoca o Rinuncia

Art. 11 – Autotutela

Art. 12 - Norma finale

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della sala ubicata a Terranuova Bracciolini in via Poggio Bracciolini n.3/B, di seguito denominata “Aula del Consiglio”.

Art. 2 Finalità di utilizzo dell'Aula del Consiglio

1. L'Aula del Consiglio è prioritariamente riservata alle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni (commissioni consiliari, gruppi consiliari, conferenza dei capigruppo, commissioni miste, consultazioni), nonché del Consiglio comunale dei Ragazzi.
2. L'Aula del Consiglio può essere altresì utilizzata, quando non sono previste sedute degli organismi consiliari indicati al comma 1, per le seguenti finalità:
 - a) riunioni di commissioni o gruppi di lavoro organizzati dall'Amministrazione Comunale
 - b) iniziative (mostre, convegni, congressi, conferenze, assemblee, cerimonie pubbliche, ecc.) organizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - c) conferenze di servizi;
 - d) riunioni della r.s.u. e delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
 - e) assemblee del personale;
 - f) celebrazioni dei matrimoni civili;
 - g) attività comunali, aventi carattere istituzionale e non, non ricomprese nelle precedenti voci.
3. In via eccezionale e compatibilmente con le esigenze istituzionali, previo pagamento della relativa tariffa, l'Aula del Consiglio può essere concessa anche a:
 - a) realtà sociali e culturali per scopi aventi carattere scientifico, artistico, culturale, educativo, sanitario, sportivo, sociale, umanitario, ecc.
 - b) istituzioni pubbliche (istituto scolastico, enti locali ecc.);
 - c) soggetti diversi, pubblici e privati, per scopi che non abbiano fine di lucro.
4. Nei casi previsti dal precedente comma 3, in considerazione del decoro e del prestigio che derivano dall'essere il luogo di riunione e di seduta del massimo organo di rappresentanza cittadina, la sala consiliare può essere concessa esclusivamente nelle circostanze in cui il livello istituzionale o il merito culturale, artistico, scientifico, educativo, sanitario, sportivo, sociale, umanitario dell'iniziativa possa qualificare positivamente l'immagine dell'Ente che la ospita.
5. L'Aula del Consiglio non viene concessa per attività che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti.
6. Qualsiasi attività di commercio, compravendita o scambio a titolo oneroso è vietata all'interno dell'Aula del Consiglio e nell'ambito delle manifestazioni ivi organizzate.

Art. 3 Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta per l'uso dell'Aula del Consiglio deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data di utilizzo dell'Aula stessa. Le richieste pervenute oltre il predetto termine saranno comunque prese in considerazione nei limiti di disponibilità dell'Aula del Consiglio.
2. La richiesta deve essere scritta e deve specificare i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'iniziativa;
 - b) il programma;
 - c) l'eventuale presenza di "Autorità";
 - d) il numero previsto dei partecipanti;
 - e) il giorno e l'ora in cui si desidera disporre dell'Aula del Consiglio;
 - f) la dichiarazione di presa visione e accettazione della disciplina contenuta nel presente Regolamento.
3. Per facilitare l'utenza è disponibile sul sito istituzionale del Comune e presso il Servizio Affari Generali il modello di domanda.

4. Con la firma della richiesta, i soggetti richiedenti si impegnano ad osservare le disposizioni previste dal presente regolamento e le disposizioni in materia di sicurezza e in materia sanitaria previste dalla vigente normativa.

5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere ulteriori informazioni, anche documentali, circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono promuovere presso l'Aula del Consiglio.

Art. 4 Concessione

1. La richiesta di uso dell'Aula del Consiglio viene istruita ed evasa dal Servizio Affari Generali del Comune, sentito il Presidente del Consiglio comunale.

2. L'Aula del Consiglio viene concessa in uso in base alle priorità definite all'articolo 2 del presente regolamento e secondo il criterio dell'ordine cronologico delle richieste come risultante dal numero di protocollo generale.

3. La concessione dell'Aula può essere negata o differita qualora nel periodo richiesto non sia stata ancora definita la programmazione delle sedute consiliari.

4. Quando manifestazioni particolari richiedano l'impiego di attrezzature e impianti speciali non compresi tra i possibili servizi messi a disposizione dal Comune, questi sono a totale carico del concessionario.

Art. 5 Tariffe ed esoneri

1. Le tariffe da applicare ai soggetti concessionari per l'uso dell'Aula del Consiglio verranno stabilite annualmente con atto di Giunta Comunale.

2. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato 5 giorni prima dell'utilizzo dell'Aula del Consiglio mediante PagoPA come indicato nell'avviso di pagamento trasmesso dal Servizio Affari Generali e deve essere documentato al Servizio Affari Generali ad integrazione dell'istanza già presentata.

3. La Giunta ha facoltà di attribuire l'uso dell'Aula del Consiglio a titolo gratuito allorquando sia richiesto per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Art. 6 Obblighi, responsabilità e divieti a carico dei concessionari

1. I concessionari autorizzati:

- a) hanno l'obbligo di utilizzare l'Aula del Consiglio per la finalità richiesta liberando il Comune da ogni eventuale possibile danno conseguente ad un uso difforme da quanto stabilito;
- b) hanno l'obbligo di rispettare il divieto di svolgimento di attività di commercio, compravendita o scambio a titolo oneroso all'interno dell'Aula del Consiglio,
- c) hanno l'obbligo di garantire all'interno dei locali concessi in uso il rispetto della vigente normativa, nazionale regionale e comunale, in materia di sicurezza e sanitaria;
- d) hanno l'obbligo di garantire il rispetto della capienza massima dell'Aula del Consiglio comunicato dal Servizio Affari Generali.
- e) sono responsabili di tutto quanto è contenuto nell'Aula del Consiglio e pertanto sono responsabili dei furti da chiunque causati alla struttura, agli arredi ed ai beni mobili presenti durante il periodo di utilizzo della medesima, o in conseguenza di esso;
- f) sono inoltre responsabili dei danni da loro o da terzi causati alla struttura, agli arredi ed ai beni mobili presenti durante il periodo di utilizzo della medesima;

- g) sono altresì responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone fisiche all'interno dell'Aula del Consiglio durante il periodo di utilizzo;
- h) hanno l'obbligo di lasciare l'Aula del Consiglio nelle medesime condizioni nelle quali è stata consegnata;
- i) hanno l'obbligo, laddove richiesto, di presentare polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento e di rispettare tutte le prescrizioni indicate nella concessione.

2. E' fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati, le eventuali affissioni dovranno essere rimosse al termine di ogni singolo periodo di concessione, così come è vietato eseguire qualsiasi modifica o manomissione, non autorizzata, che possano arrecare danno al decoro ed alla manutenzione degli ambienti.

3. E' vietata altresì la subconcessione a qualsiasi titolo dell'Aula del Consiglio a favore di terzi, a prescindere dalle motivazioni eventualmente addotte.

4. Quando manifestazioni particolari richiedano l'impiego di attrezzature e impianti speciali non compresi tra i possibili servizi messi a disposizione dal Comune, questi sono a totale carico del concessionario.

Art. 7 Responsabilità per danni a terzi e alla Aula del Consiglio

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni che possono essere cagionati a terzi durante l'uso dell'Aula del Consiglio per responsabilità degli utilizzatori.

2. Eventuali danni all'Aula del Consiglio ed ai beni mobili del Comune causati dagli utilizzatori dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale.

3. Il responsabile del Servizio Affari Generali, in ragione delle caratteristiche dell'evento, giudicato idoneo a costituire potenzialmente ragionevole fonte di pregiudizio per l'ambiente stesso, può chiedere al concessionario la stipula di una polizza assicurativa RCT finalizzata a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni (riconducibili alla responsabilità del concessionario stesso nonché di tutti i soggetti che operano nell'organizzazione dell'iniziativa/evento per conto dello stesso) verso terzi e verso prestatori di lavoro (ivi comprese le malattie professionali) con massimale unico pari ad euro 3.000.000, la quale comprenda anche i beni in custodia e la somministrazione di cibi e bevande laddove prestata, e preveda altresì l'estensione della copertura, con massimale pari ad euro 50.000, ai danni arrecati ai beni mobili ed immobili del Comune di Terranuova Bracciolini, anche a seguito di incendio per responsabilità del concessionario.

La copertura dei danni arrecati ai beni del Comune potrà essere garantita, oltreché tramite l'estensione della polizza RCT di cui al precedente capoverso, anche attraverso la stipula di una diversa polizza assicurativa la quale preveda tuttavia il medesimo massimale pari ad euro 50.000.

Le suddette polizze possono prevedere una franchigia soltanto a condizione che quest'ultima sia gestita dalla compagnia assicurativa.

4. Il responsabile del Servizio Affari Generali può altresì motivatamente disporre, in ragione dei particolari rischi cui sono esposti i beni del Comune nell'ambito di una determinata iniziativa (ad esempio per la tipologia o l'ingombro degli allestimenti; per la strumentazione utilizzata; per la tipologia dell'attività esercitata; per l'impossibilità di esercitare un sufficiente controllo sullo svolgimento dell'evento) un innalzamento del livello di copertura relativo ai medesimi beni fino ad un massimale pari ad euro 150.000,00.

5. Il responsabile del Servizio Affari Generali, laddove vengano in rilievo particolari aspetti di criticità dell'iniziativa per la quale viene chiesta l'Aula del Consiglio (es. numero elevato di partecipanti; allestimenti complessi ecc...), o laddove previsto da sistemi di gestione della sicurezza approvati dall'Amministrazione comunale, potrà prescrivere al richiedente, quale condizione per la concessione

dell'Aula del Consiglio, misure organizzative specifiche ed aggiuntive ritenute necessarie per il mantenimento di un elevato livello di tutela dell'ambiente e di sicurezza dell'iniziativa.

Art. 8 Riconsegna

1. Al termine dell'uso il concessionario è tenuto a riconsegnare l'Aula del Consiglio alla persona indicata dal Responsabile del Servizio Affari generali, nelle stesse condizioni di funzionalità in cui era stata presa in consegna, provvedendo allo sgombero della stessa da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di permanenza in loco di materiali o apparecchiature utilizzati per la manifestazione, pena rimozione con spese a carico del concessionario e senza alcuna responsabilità per il Comune.

Art. 9 Revoca o rinuncia

1. La concessione dell'uso dell'Aula del Consiglio può comunque essere revocata dal Presidente del Consiglio Comunale per motivi di improrogabile necessità dell'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario che subisce la revoca non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esprimere azioni di rivalsa per spese od altro sostenuto in proprio, fatta eccezione per il rimborso della tariffa versata per l'utilizzo della sala.
3. La rinuncia all'utilizzo dell'Aula del Consiglio deve essere comunicata dall'interessato all'ufficio almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il suo utilizzo; l'omessa comunicazione nei predetti termini comporta l'incameramento della tariffa versata senza possibilità alcuna di rimborso.

Art. 10 Autotutela

1. L'Amministrazione Comunale, a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la concessione d'uso dell'Aula del Consiglio qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte del concessionario o comunque a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti, riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi.

Art. 11 Norma finale

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet dell'Ente.